



ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 44 del 28 Aprile 2023

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2022, di scioglimento del Consiglio Comunale e di contestuale nomina del dr. Salvatore Angieri quale commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente sino all'insediamento degli organi ordinari, ai sensi di Legge;

con i poteri del Consiglio Comunale

con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Stefano Gandellini

assume il seguente atto:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 682, della legge sopra citata, dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della tassa sui rifiuti – TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI del 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all'art. 43 comma 11 dispone l'aggiunta all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una

data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria per l'anno 2021;
- la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il

28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- deve trovare applicazione l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2023 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 310 del 16/12/2022, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato che:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

Richiamata la propria deliberazione Consigliare n. 39 del 29.04.2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF di ARERA, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022;

Dato atto che:

- con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB n. 45 del 17/5/2022 ATERSIR ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Correggio, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;
- con propria deliberazione n. 52 del 27/05/2022 il consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Correggio;

Dato atto che i dati relativi al PEF 2023 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennali 2022-2025, validi nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da Arera con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente Territorialmente competente;

Dato atto che:

- le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione di Arera n. 02/DRIF/2020 esposte a valle nel PEF pluriennale 2022-2025 per l'anno 2023 non sono state aggiornate in quanto per il Comune di Correggio non si è ravvisata la necessità di procedere alla revisione infra-periodo;
- al fine della corretta predisposizione delle tariffe per l'anno 2023 è necessario aggiornare le succitate detrazioni in base al contributo Miur anno 2022 nonché al contributo LR16 per comuni virtuosi anno 2023 nonché dell'avanzo vincolato tari;
- le detrazioni di cui al comma 1.4 per l'anno 2023 saranno comunicate ad Atersir in occasione della riapertura del PEF per l'aggiornamento biennale 2024/2025;

Dato atto che:

- il Comune di Correggio, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe rifiuti per l'anno 2023;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2023 relativo al Comune di Correggio (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 4.868.656,03;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratte le entrate relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/2020:
 - Euro 34.093,43 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
 - Euro 32.966,99 quale recupero evasione
 - Euro 109.774,00 quale incentivo regionale LR16 comuni virtuosi 2023
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno inoltre detratti:
 - Euro 60.000,00 quali contributo per gli immobili comunali;
 - Euro 366.091,13 quale avanzo vincolato 2022 che andrà in parte a coprire il maggior costo, pari al 2,57% ammesso nel PEF, relativo all'incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2023 rispetto all'anno 2022;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento all'art. 8, che si prevede di erogare, stimati in Euro 108.123,74;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI, sul quale calcolare le tariffe per l'utenza, è pari a Euro 4.373.854,22;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata in continuità a quanto già deliberato negli anni precedenti;

Ritenuto sulla base delle risultanze degli anni precedenti, di destinare alla quota di gettito derivante dagli svuotamenti una quota pari al 33,75% della quota variabile, attribuendo alle utenze per le quali viene effettuata la misurazione puntuale una corrispondente riduzione pari al 33,75% della quota variabile totale, come previsto dall'art.12 c.7 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che corrisponde un gettito stimato dagli svuotamenti pari ad Euro 881.894,72;

Considerato opportuno adottare, ai fini del calcolo della tariffazione puntuale, i valori di costo al Kg e di peso specifico medio calcolati dal gestore IREN su tutto il bacino provinciale e corrispondenti ai seguenti valori:

Costo rifiuto indifferenziato	0,370 Euro/Kg
Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri	0,105 Kg/litro
Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 litri	0,076 Kg/litro
Peso specifico per container da 7000 litri o superiori	0,087 Kg/litro
Peso specifico per compattatori da 20000 lt	0,105 Kg/litro

Ritenuto pertanto possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017, passare dal valore espresso in Euro/Kg al valore espresso in Euro/litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la rilevazione volumetrica e parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in Euro/vuotatura per ogni tipologia di contenitore della frazione residua, come dettagliato nell'allegato C;

Ritenuto inoltre:

- di confermare il numero minimo di vuotature da addebitarsi alle utenze per ogni contenitore in dotazione, come dettagliato nell'allegato C;
- di confermare, come previsto dall'art. 12 c. 5 del Regolamento comunale, il rimborso per spese forfettario da addebitare al contribuente in caso di mancata restituzione del contenitore alla cessazione dell'utenza, applicando le penali previste nell'allegato C;

– di finanziare la quota eccedente di maggior costo, pari al 2,57% ammesso nel PEF, relativo all'incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2023 rispetto all'anno 2022, ammontante ad € 122.174,44 con avanzo vincolato per tari;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto il quadro economico dell'allegato A e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato B;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

Dato atto dell'atto del Commissario Straordinario n. 43/2023 adottata in data odierna con la quale si è modificato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del

- 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il parere dei Revisori dei conti;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare pertanto per l’anno 2023 il quadro economico dell’allegato A e le tariffe per l’anno 2023 dell’allegato B per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. di approvare per l’anno 2023 i costi degli svuotamenti e i numeri degli svuotamenti minimi nonché le penali per mancata restituzione dei contenitori come elencati nell’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C;
4. di finanziare la quota eccedente di maggior costo, pari al 2,57% ammesso nel PEF, relativo all’incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2023 rispetto all’anno 2022, ammontante ad € 122.174,44 con avanzo vincolato per tari;
5. di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell’Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;
6. di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

7. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.8.2000 n.267, al fine di consentire agli uffici la predisposizione degli atti conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Dr. Salvatore Angieri
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. Stefano Gandellini
(firmato digitalmente)

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2023

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di CORREGGIO				
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	PARTE PUNTUALE	TOTALE
Totale costi riclassificati da Piano Finanziario	1.960.026,62	2.908.629,41		4.868.656,03
Quota utilizzo avanzo vincolato TARI	-147.374,87	-218.716,26		-366.091,13
Contributo immobili comunali	-24.156,00	-35.844,00		-60.000,00
Incentivo regionale LFB1	0,00	0,00		0,00
Contributo LR.16/2015	-44.195,01	-65.578,99		-109.774,00
Contributo MIUR	-13.726,01	-20.367,42		-34.093,43
Entrate da recupero evasione	-13.272,51	-19.694,48		-32.966,99
Sconti previsti da regolamento	43.530,62	64.593,12		108.123,74
SOMMANO	1.760.832,83	2.613.021,39	0,00	4.373.854,22
ATTRIBUZIONE QUOTA TARIFFA PUNTUALE		-881.894,72	881.894,72	0,00
TOTALI	1.760.832,83	1.731.126,67	881.894,72	4.373.854,22
quota rispetto al gettito totale	40,26%	39,58%	20,16%	100%

PREVISIONE ENTRATA	1.760.832,83	1.731.126,67	881.894,72	4.373.854,22
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

UTENZE DOMESTICHE	845.199,76	830.940,80	423.309,47	2.099.450,03
% su totale di colonna	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%
% su totale utenze domestiche	40,26%	39,58%	20,16%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	915.633,07	900.185,87	458.585,25	2.274.404,19
% su totale di colonna	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%
% su totale utenze non domestiche	40,26%	39,58%	20,16%	100,00%

Comune di CORREGGIO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	SVUOTAMENTI MINIMI (40lt)	Costo svuotamenti minimi	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Num svuot.	Euro/utenza	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	2.752	309.327,00	26,7%	0,80	1,00	0,507	57,00	43,18	43,18	12,00	19,20	119,38
Famiglie di 2 componenti	2.944	378.326,00	28,6%	0,94	1,70	0,596	76,58	73,41	36,70	18,00	28,80	178,78
Famiglie di 3 componenti	1.895	255.944,00	18,4%	1,05	2,30	0,666	89,90	99,32	33,11	24,00	38,40	227,62
Famiglie di 4 componenti	1.514	210.720,00	14,7%	1,14	2,70	0,723	100,58	116,59	29,15	30,00	48,00	265,17
Famiglie di 5 componenti	470	65.727,00	4,6%	1,23	3,00	0,780	109,04	129,54	25,91	36,00	57,60	296,18
Famiglie di 6 o più componenti	235	38.735,00	2,3%	1,30	3,40	0,824	135,84	146,81	24,47	36,00	57,60	340,25
Non residenti o locali tenuti a disposizione	489	95.747,00	4,7%	0,94	1,70	0,596	116,68	73,41	36,70	18,00	28,80	218,89
Totale	10.299	1.354.526,00	100%		Media	0,682540		Media	32,09			

Comune di CORREGGIO

UTENZE NON DOMESTICHE

						QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
	n	m ²	Nord>5000	Nord>5000		Quv*Kd	QF+QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	81	21.622,00	0,80	6,50	0,986	0,963	1,949	
2 Cinematografi e teatri	1	1.290,00	0,55	4,00	0,678	0,593	1,270	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	160	141.081,00	0,70	5,80	0,863	0,859	1,722	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	19	7.054,00	0,88	7,21	1,084	1,068	2,153	
5 Stabilimenti balneari	-	-	0,64	5,22	0,789	0,774	1,562	
6 Esposizioni, autosaloni	23	16.404,00	0,60	5,00	0,739	0,741	1,480	
7 Alberghi con ristorante	1	1.105,00	1,64	13,45	2,021	1,993	4,014	
8 Alberghi senza ristorante	4	5.270,00	1,08	8,88	1,331	1,316	2,647	
9 Case di cura e riposo	6	7.489,00	1,25	10,22	1,540	1,514	3,055	
10 Ospedali	5	11.327,00	1,29	10,55	1,590	1,563	3,153	
11 Uffici, agenzie	165	26.684,00	1,52	12,45	1,873	1,845	3,718	
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	107	13.532,00	0,92	7,55	1,128	1,118	2,246	
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	102	18.539,00	1,35	11,00	1,664	1,630	3,294	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	27	2.332,00	1,80	14,78	2,218	2,190	4,408	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	16	1.611,00	1,25	10,22	1,534	1,514	3,048	
16 Banchi di mercato beni durevoli	-	-	1,78	14,58	2,193	3,261	5,455	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	51	3.740,00	1,29	10,54	1,583	1,561	3,145	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	38	9.951,00	1,03	8,48	1,269	1,257	2,526	
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	35	12.461,00	1,40	11,00	1,725	1,630	3,355	
20 Attività industriali con capannoni di produzione	145	280.562,90	1,09	8,91	1,343	1,320	2,663	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	168	57.454,00	1,09	8,91	1,343	1,320	2,663	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25	5.298,00	5,40	42,50	6,654	6,298	12,952	
23 Mense, birrerie, amburgherie	4	1.601,00	4,60	36,00	5,668	5,335	11,003	
24 Bar, caffè, pasticceria	41	4.280,00	3,96	32,44	4,880	4,807	9,687	
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21	9.600,00	2,90	24,00	3,574	3,556	7,130	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	23	2.020,00	2,61	21,40	3,216	3,171	6,387	
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29	1.858,00	4,10	34,00	5,052	5,038	10,091	
28 Ipermercati di generi misti	-	-	2,74	22,45	3,376	3,327	6,703	
29 Banchi di mercato generi alimentari	-	-	3,50	28,70	4,313	6,419	10,732	
30 Discoteche, night club	-	-	2,86	23,52	3,524	3,485	7,010	
Totale	1.297	664.165,90						

Gestione Rifiuti - TARIFFE ANNO 2023
PARAMETRI MISURAZIONE PUNTUALE
Comune di CORREGGIO

Costo rifiuto indifferenziato	0,37 Euro/Kg
Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri	0,105 Kg/litro
Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 litri	0,076 Kg/litro
Peso specifico per container/compattatori da 7000 litri o superiori	0,087 Kg/litro
Peso specifico per compacttatori da 20000 litri o superiori	0,105 Kg/litro

CONTENITORE	COSTO VUOTATURE (Euro/vuotatura)	PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE CONTENITORE (Euro)
Mastella 40 lt	1,60	20,00
Bidone 120 lt	4,80	40,00
Bidone 240 lt	9,40	60,00
Bidone 360 lt	14,00	90,00
Cassonetto 660 lt	18,50	130,00
Cassonetto 1100 lt	30,90	200,00
Cassonetto 1700 lt	47,70	350,00
Benna 7000 litri	226,60	350,00
Container 18000 litri	582,70	350,00
Container 23000 litri	744,50	350,00
Compattatore 20000 litri	780,00	350,00
Conferimento residuo in ECOSTATION	0,80	

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI

UTENZE DOMESTICHE	Mastella 40 lt	Bidone 120 lt	Costo minimo
1 componente	12	4	19,20
2 componenti	18	6	28,80
3 componenti	24	8	38,40
4 componenti	30	10	48,00
5 componenti	36	12	57,60
6+ componenti	36	12	57,60
non residenti	18	6	28,80

UTENZE NON DOMESTICHE	Svuotamenti minimi
Tutti i tipi di contenitore	18